



Ministero delle Infrastrutture  
**GABINETTO**

Prot. n. 5172  
del 10/04/2007

*Alle Organizzazioni Sindacali  
Loro Sedi*

*Oggetto: Schema di direttiva in materia di incarichi ai dipendenti del  
Ministero delle infrastrutture.*

*Con riferimento a quanto emerso nel corso dei recenti incontri tecnici con  
codeste OO.SS, è stato elaborato uno schema di direttiva per disciplinare il  
conferimento ovvero il rilascio dell'autorizzazione all'espletamento di incarichi  
aggiuntivi da parte dei dipendenti dell'Amministrazione.*

*Lo schema recepisce i principi generali di trasparenza, pubblicità, rotazione  
ed equità retributiva condivisi con codeste Rappresentanze sindacali.*

*Al fine di pervenire quanto prima al testo definitivo, si trasmette copia del  
citato schema con l'invito a voler formulare, entro e non il 13 aprile p.v., eventuali  
specifiche proposte emendative dell' articolato della direttiva.*

IL CAPO DI GABINETTO  
f.to Vincenzo Fortunato

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, registrato dalla Corte dei Conti il 12 luglio 2006, recante disposizioni in materia di organizzazione ed attribuzioni del Ministero delle infrastrutture;

VISTA, in particolare, la direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 1° febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2007, recante misure in materia di trasparenza degli incarichi dei pubblici dipendenti;

RITENUTO opportuno stabilire criteri generali specifici per l'Amministrazione delle infrastrutture in materia di incarichi aggiuntivi svolti dai suoi dipendenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative ovvero delle prassi amministrative valide per le pubbliche amministrazioni statali, senza pertanto che le stesse possano reputarsi ampliate, quanto al loro ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo, per effetto dell'emanazione della presente direttiva;

SENTITI le Organizzazioni sindacali dei dipendenti del Ministero delle infrastrutture nonché i vertici amministrativi delle infrastrutture;

Emana la seguente direttiva:

1. La presente direttiva riguarda tutti gli incarichi aggiuntivi che possono essere svolti dai dipendenti - con qualifica dirigenziale ovvero non dirigenziale - dell'Amministrazione delle infrastrutture, inclusi, in particolare, quelli di progettazione e comunque quelli previsti dagli articoli 90 e 92 del codice dei contratti pubblici, ancorchè attribuiti ai dipendenti dell'Amministrazione delle infrastrutture sulla base di convenzioni sottoscritte con enti terzi.

2. Gli incarichi che possono essere svolti dai dipendenti dell'Amministrazione delle infrastrutture e che conseguentemente ricadono nell'ambito applicativo della presente direttiva si distinguono, in via generale, in tre tipologie:

- liberi;
- conferiti;
- autorizzati.

2.1. Appartengono tipologicamente a quelli liberi gli incarichi riconducibili, in via generale, ad attività riguardanti prerogative soggettive costituzionalmente garantite, quali forme di manifestazione della libertà individuale (espressione del pensiero, in forma scritta e orale, attività di insegnamento, partecipazione a convegni e tavole rotonde, ecc.).

Questi incarichi, per rimanere nella loro tipologia, devono in ogni caso essere svolti occasionalmente, giacchè se gli stessi fossero svolti ripetutamente, o in modo comunque durevole, le relative attività assumerebbero i tratti della professionalità; gli stessi incarichi allora - se conferiti al dipendente da soggetti terzi, diversi dall'Amministrazione delle infrastrutture, senza designazione del dipendente da parte di quest'ultima - rientrerebbero nella tipologia degli incarichi autorizzati.

Questi incarichi sono assolutamente liberi se svolti fuori dall'orario di servizio e senza esternazione o spendita dell'ufficio di appartenenza ovvero della qualifica rivestita, sia da parte di dipendenti con qualifica non dirigenziale sia da parte di dipendenti con qualifica dirigenziale.

In caso contrario - se cioè gli incarichi fossero svolti durante l'orario di servizio ovvero con manifestazione della qualifica e/o dell'ufficio di appartenenza del dipendente - gli incarichi in questione rientrano fra gli incarichi autorizzati e restano soggetti al regime proprio di questi ultimi.

Il dipendente con qualifica dirigenziale che ne riceve il conferimento deve comunque darne comunicazione con congruo anticipo - prima perciò dello svolgimento dell'incarico - al dirigente di vertice dell'ufficio di appartenenza ovvero al Ministro, in caso di incarichi svolti dagli stessi dirigenti di vertice dell'Amministrazione, in sede centrale o periferica.

Questo onere di preventiva comunicazione è giustificato dall'esigenza funzionale minima dell'Amministrazione delle infrastrutture di poter verificare in anticipo che, per natura, entità, durata, modalità di espletamento, nonché per esigenze di servizio, gli incarichi liberi svolti dai dirigenti non incidano sull'ordinato esercizio delle funzioni e dei compiti propri dell'ufficio cui i dirigenti appartengono ovvero sono preposti.

Del resto, l'articolo 60, comma 5, del CCNL, quadriennio normativo 2002-2005, ha disposto, relativamente ai dipendenti con qualifica dirigenziale, che <<L'amministrazione, nell'attribuzione degli incarichi aggiuntivi, verifica che l'impegno richiesto per l'espletamento degli

*stessi sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni dirigenziali attribuite con il provvedimento di incarico di cui all'articolo 20 (Conferimento incarichi dirigenziali), anche al fine di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi ivi stabiliti.>>.*

2.2. Appartengono tipologicamente a quelli conferiti gli incarichi attribuiti dalla stessa Amministrazione delle infrastrutture ai propri dipendenti.

A questi incarichi restano assimilati quelli conferiti da enti pubblici diversi dall'Amministrazione delle infrastrutture, ovvero da enti privati, e per il perfezionamento dei quali l'Amministrazione delle infrastrutture deve effettuare la designazione del proprio dipendente nei riguardi dell'ente che conferisce l'incarico.

2.3. Appartengono tipologicamente a quelli autorizzati gli incarichi conferiti al dipendente dell'Amministrazione delle infrastrutture direttamente da un ente pubblico diverso (dall'Amministrazione delle infrastrutture) ovvero da un ente privato, senza che per il loro perfezionamento occorra una designazione da parte dell'Amministrazione delle infrastrutture.

3. Gli incarichi conferiti (nonché quelli agli stessi assimilati) e gli incarichi autorizzati sottostanno al seguente unitario regime, improntato al rispetto di criteri che, nel complesso, condizionano lo svolgimento degli incarichi da parte dei singoli dipendenti dell'Amministrazione delle infrastrutture.

Al riguardo, è opportuno preliminarmente ricordare che l'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce, in via generale, che *<<In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.>>.*

Inoltre, relativamente al personale con qualifica dirigenziale, l'articolo 60, commi 3 e 4, del CCNL, quadriennio normativo 2002-2005, ha disposto, in materia di incarichi aggiuntivi, che:

*<<3. Le amministrazioni conferiscono gli incarichi di cui al presente articolo nel rispetto del principio della rotazione al fine di garantire le medesime opportunità di valorizzazione delle specifiche professionalità, tenendo, altresì, conto del numero e del valore degli incarichi già assegnati allo stesso dirigente.*

4. L'attribuzione degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1 deve essere improntata ai seguenti criteri:

- competenze e capacità professionali dei singoli dirigenti;
- natura e caratteristiche dell'incarico con riferimento ai programmi da realizzare
- correlazione con la tipologia delle funzioni assegnate mediante l'incarico di cui all'articolo 20 (Conferimento incarichi dirigenziali), nei casi previsti.>>.

Si ricava, dunque, da tali disposizioni che il criterio della capacità professionale, nella scelta del dipendente cui consentire l'espletamento di un incarico aggiuntivo, deve pur

sempre osservarsi nell'ambito del più ampio principio dell'attribuzione degli incarichi secondo la regola della rotazione fra i dipendenti dell'amministrazione.

### 3.1. CRITERIO DELLE PARI OPPORTUNITA'

Per l'attribuzione degli incarichi conferiti (ai quali, si ripete, devono assimilarsi quelli per i quali è espressa solo la designazione del dipendente) ovvero per l'espressione dell'autorizzazione, ci si attiene alla regola fondamentale secondo la quale la distribuzione degli incarichi ai dipendenti deve, quanto più possibile, conformarsi ai principi della rotazione, della capacità professionale, dell'accrescimento professionale, nonché della perequazione economica.

Per l'attuazione di tale regola non si può tuttavia prescindere dal fatto che:

- ai dipendenti dell'Amministrazione delle infrastrutture sono già stati conferiti o autorizzati incarichi in passato;
- nella sostanza, gli incarichi autorizzati si distinguono da quelli conferiti (e da quelli assimilati a questi ultimi) per il fatto che il dipendente non è scelto dall'Amministrazione delle infrastrutture, quanto piuttosto individuato direttamente dall'ente terzo che conferisce l'incarico.

Conseguentemente, allo scopo di favorire il perseguimento della regola innanzi detta:

- a) la Direzione generale del personale costituisce - curandone ovvero coordinandone la costante alimentazione - una banca dati informatica, consultabile attraverso la rete *intranet* da tutti i dipendenti dell'Amministrazione delle infrastrutture, degli incarichi conferiti ovvero autorizzati a tutti i dipendenti della stessa Amministrazione. Per questo scopo, nell'ambito della predetta Direzione generale viene costituito un apposito Servizio;
- b) ferme altre forme di pubblicità previste al riguardo dalle disposizioni vigenti, nella banca dati informatica sono inseriti i dati riguardanti tutti gli incarichi, non ancora esauriti, conferiti ovvero autorizzati a tutti i dipendenti dell'amministrazione delle infrastrutture a partire dal 1° gennaio 2005. Fra i dati riguardanti gli incarichi devono come minimo figurare i seguenti: nominativo e qualifica del dipendente cui l'incarico è stato conferito ovvero autorizzato, soggetto e/o Ufficio che ha conferito ovvero autorizzato l'incarico, descrizione essenziale dell'oggetto dell'incarico. A questi dati si aggiungono, relativamente agli incarichi conferiti ovvero autorizzati a decorrere dal 1° gennaio 2007, quelli riguardanti il valore economico presunto dell'incarico, la data di conferimento ovvero di autorizzazione dell'incarico, la data effettiva ovvero presumibile di esaurimento dell'incarico;
- c) nella banca dati sono altresì inseriti i *curricula* professionali di tutti i dipendenti dell'amministrazione delle infrastrutture, inclusi quelli appartenenti alle aree funzionali C e B, che intendono a tale scopo farne invio alla Direzione generale del personale compilandoli secondo un apposito modello approvato dalla stessa Direzione generale e da questa reso disponibile, anche in formato elettronico attraverso la rete *intranet*. I *curricula* dei dipendenti che non provvedono spontaneamente ad inviarne alla predetta Direzione generale il relativo modello compilato e sottoscritto non possono essere inseriti nella banca dati. A tali ultimi dipendenti non possono essere conferiti ovvero autorizzati incarichi;

- d) nell'effettuazione del conferimento ovvero dell'autorizzazione degli incarichi, sono rispettati i seguenti vincoli procedurali:
- d.1) nell'attribuzione di un incarico conferito (ovvero nella designazione di un dipendente per un incarico assimilato a quello conferito), si individua il dipendente partendo da quelli che non risultano in precedenza aver mai conseguito un incarico conferito ovvero essere mai stati autorizzati ad un incarico, tenendo peraltro conto della professionalità in concreto richiesta in funzione dell'incarico da conferire;
  - d.2) se tutti i dipendenti di un medesimo Ufficio - fra i quali occorre effettuare la scelta, ai fini del conferimento ovvero della designazione - risultano avere già ottenuto un incarico conferito ovvero autorizzato, il conferimento del secondo od ulteriore incarico a tali dipendenti impone un onere di motivazione particolare in ordine al fatto che presso lo stesso Ufficio non prestino servizio altri dipendenti ai quali non sia mai stato conferito ovvero autorizzato precedentemente un incarico nonché al fatto che il dipendente scelto per il conferimento del secondo o ulteriore incarico è quello che ha cumulato precedentemente incarichi per un importo complessivamente inferiore a quello percepito, ad analogo titolo, dagli altri dipendenti dell'Ufficio;
  - d.3) se, osservati i vincoli *sub* d.1) e d.2), si riscontra che, per effetto altresì dell'applicazione del criterio del *plafond* economico, non è possibile conferire ovvero autorizzare un incarico ai dipendenti dell'Ufficio, il dirigente ad esso preposto informa immediatamente la Direzione generale del personale perché la stessa verifichi se negli Uffici vicini prestano servizio un dipendente al quale, rispettati i vincoli di cui *sub* d.1) e d.2) nonché, in ogni caso, il criterio del *plafond* economico, e comunque con il benessere del dirigente di vertice dell'Ufficio vicino interessato, possa essere conferito ovvero, fermo il gradimento dell'ente terzo conferente, autorizzato l'incarico;
  - d.4) è consentito derogare ai vincoli *sub* d.1) e d.2), peraltro in via eccezionale e previa, in ogni caso, una motivazione particolare della scelta effettuata, nel caso in cui, in relazione alla specificità di un incarico da conferire, la particolare qualificazione professionale di un dipendente suggerisca di conferire proprio a lui, e non ad altri, l'incarico in questione, ancorché il dipendente prescelto abbia già precedentemente ottenuto il conferimento ovvero l'autorizzazione di altri incarichi. Giammai tuttavia questa deroga può superare l'applicazione del criterio del *plafond* economico.

### 3.2. CRITERIO DEL PLAFOND ECONOMICO

Ad uno stesso dipendente non possono essere conferiti ovvero autorizzati, in uno stesso anno, incarichi che cumulativamente gli assicurano, per competenza di quell'anno, un provento lordo complessivo superiore alla retribuzione lorda, comprensiva di indennità ed accessori, che, sempre nello stesso anno:

- il dipendente di qualifica dirigenziale percepisce effettivamente, al netto, dunque, della sola quota di sua retribuzione che confluisce, senza essergli riassegnata, nel fondo di amministrazione delle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza (*plafond* economico di riferimento di ciascun dipendente di qualifica dirigenziale);

- per il dipendente di qualifica non dirigenziale costituisce il livello massimo di retribuzione dell'area di appartenenza (*plafond* economico standardizzato di riferimento per i dipendenti di qualifica non dirigenziale).

Corollario di questa regola è che, se in un dato anno il *plafond* economico di riferimento proprio di un dipendente manifesti ancora capienza ai fini del rispetto della regola predetta, a tale dipendente – ferme le altre condizioni derivanti dall'applicazione del criterio *sub* 3.1. e comunque nei limiti di capienza del suo *plafond* – è possibile conferire o autorizzare un incarico ovvero ulteriori incarichi nel medesimo anno.

Ulteriore corollario della regola è che, se gli incarichi conferiti ovvero autorizzati (ovvero già conferiti o autorizzati al momento dell'entrata in vigore della presente direttiva, e comunque successivamente al 1° gennaio 2007) sono pluriennali e la loro retribuzione si distribuisce, per competenza, su più anni, di anno in anno non si ricominci a considerare il *plafond* come integralmente disponibile, quale parametro di riferimento per il conferimento ovvero l'autorizzazione di ulteriori incarichi.

Ciò comporta che, conferito ovvero autorizzato ad un dipendente in un certo anno un dato incarico, la cui morfologia è tale che l'incarico medesimo perduri negli anni successivi, con retribuzione che, per competenza, si distribuisce altresì fra l'anno di conferimento ovvero di autorizzazione e quelli successivi, occorrerà tenere in considerazione, al fine del conferimento ovvero dell'autorizzazione di ulteriori incarichi al medesimo dipendente, i limiti di capienza del *plafond* effettivamente esistenti ogni anno.

Ai fini dell'applicazione di tale corollario, si intende che, fuori dai casi per i quali sia diversamente stabilito da disposizioni normative, la retribuzione complessiva degli incarichi pluriennali conferiti ovvero autorizzati resta suddivisa in retribuzioni, per competenza annuale, di pari importo.

### 3.3. CRITERIO DEL NUMERO DI INCARICHI

Alla luce di quanto precede, l'attuazione del criterio in questione costituisce la risultante dell'applicazione dei criteri *sub* 3.1. e 3.2..

Il criterio in questione si sostanzia nel fatto che, di norma, a ciascun dipendente dell'Amministrazione delle infrastrutture sia data l'opportunità di svolgere un incarico ogni anno, sia esso conferito sia esso autorizzato, e che il medesimo dipendente può conseguire il conferimento ovvero l'autorizzazione di un secondo od ulteriore incarico solo nel rispetto dei vincoli implicati dal criterio *sub* 3.1. e, soprattutto, del criterio *sub* 3.2..

4. Solo nel caso in cui, per effetto dell'applicazione di tutti i criteri innanzi detti, nessun dipendente dell'Amministrazione delle infrastrutture – appartenente ad un medesimo Ufficio ovvero agli Uffici ad esso vicini – possa in un anno conseguire il conferimento o l'autorizzazione di un incarico ovvero di ulteriori incarichi, gli incarichi conferiti dall'Amministrazione delle infrastrutture possano allora, in quel medesimo anno, essere attribuiti a soggetti estranei all'Amministrazione delle infrastrutture.

Ovviamente, gli incarichi possono essere conferiti direttamente a soggetti estranei all'Amministrazione delle infrastrutture - senza dunque doversi attenere al rispetto dei criteri sopra detti - in tutti i casi in cui sia possibile motivatamente affermare che la professionalità specifica richiesta per gli incarichi da conferire non si rinviene fra i dipendenti dell'Amministrazione delle infrastrutture.

5. Il Direttore generale del personale cura l'emanazione di una apposita circolare esplicativa volta a favorire l'attuazione della presente direttiva nonché a riepilogare ogni altra questione interpretativa e/o applicativa discendente dalle disposizioni vigenti in materia di svolgimento di incarichi da parte di dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Allo stesso spetterà altresì curare il costante monitoraggio del pieno rispetto di quanto stabilito con la presente direttiva, anche al fine della segnalazione - per ogni occorrente conseguenza - dei casi di sua inosservanza.

Il Direttore generale del personale riferirà inoltre annualmente al Ministro delle infrastrutture sui risultati applicativi della presente direttiva, anche al fine di un suo eventuale aggiornamento.

6. Sono o restano abrogate tutte le precedenti direttive in materia di incarichi ai dipendenti dell'Amministrazione delle infrastrutture e, in particolare, le seguenti direttive:

- 8 ottobre 1997, n. 10536/21/57;
- 21 giugno 1999, n. 5841/21/57;
- 1° giugno 2001, n. 5376/21/57.